



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 30 gennaio 2015

**OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI "ROMA TRE"**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **12:45** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
<b>Delogu Angelo</b>	Sindaco	<b>X</b>	
<b>Bilancia Anna Maria</b>	Vice Sindaco		<b>X</b>
<b>Ines Antonio</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>Picozza Elvira</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>Petrole Mauro</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>Vellucci Pierluigi</b>	Assessore	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro Izzi;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA**

**PREMESSO** che l'Università degli Studi "Roma Tre" si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici, anche attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del *curriculum* di studi;

**RILEVATA** la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione, al fine di migliorare le qualità dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali e l'occupazione dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;

**CONSIDERATO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lett. a) della legge 196/1997 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**ATTESO** ancora che l'Università degli Studi "Roma Tre" sostiene la volontà dei propri studenti e/o laureandi orientati ad intraprendere il tirocinio formativo presso terzi stipulando convenzioni con soggetti ospitanti;

**RILEVATO** che l'attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro con soggetto ospitante e che sono a carico dell'Università le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso le Compagnie assicuratrici operanti nel settore, oltre all'obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti Uffici, non comportando a caro dell'Ente costi;

**RITENUTO** di dover approvare lo schema di convenzione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n.196 e s.n.i.;

**VISTO** il Decreto interministeriale 25.03.1998 n.142, avente ad oggetto: *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 l. 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento"*;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro del 15.07.1998, n.92 avente ad oggetto: *"Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.1998"*

**VISTO** l'art.11 del decreto legge 13.08.2011, n.138, come modificato dalla legge n.148/2011, rubricato *"Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini"*;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 settembre 2011, n. 24, avente ad oggetto *"Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti"*;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 287;

**VISTE** le *"Linee-guida in materia di tirocini"* approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2013;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'allegato parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTUAZIONE**, all'interno dell'Ente – presso i vari Dipartimenti, alle attività di tirocinio di formazione e di orientamento promosse dall'Università degli Studi "Roma Tre" in favore dei propri studenti/laureandi ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, delle s.m.i. e delle vigenti normative in materia;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che la sottoscrizione della presente convenzione non comporta oneri a carico dell'Ente in quanto, come statuito all'art.5 della stessa, l'assicurazione INAIL e R.C., previste per legge in favore dei tirocinanti, sono a carico dell'Università;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del "Dipartimento 6" l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare esatta esecuzione al presente provvedimento;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Università degli Studi "Roma Tre" per quanto di competenza;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il voto unanime degli intervenuti espresso nei modi di legge, stante l'urgenza a provvedere in merito.

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)  
Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954

E

l'Azienda / Ente COMUNE DI PRIVERNO, attività ATTIVITÀ DEGLI ORGANI LEGISLATIVI ED ESECUTIVI, CENTRALI E LOCALI; AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA; AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, con sede legale in PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 - 04015, PRIVERNO(LATINA) (CF 80005330594 (P.Iva 01308200599), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale DELOGU ANGELO nato a PRIVERNO il 27/04/1979

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

### Art. 1

Al sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

## **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

## **Art. 3**

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
    - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
    - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
    - mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
    - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.
  3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
  4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
-

5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

#### **Art. 4**

1. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

#### **Art. 5**

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali aziendali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

#### **Art. 6**

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e

---

nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

#### **Art. 7**

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Roma,

Per l'Università  
Università degli Studi "Roma Tre"

Dr Pasquale Basilicata  
Direttore Generale

Per il soggetto ospitante  
(Timbro e firma)

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 30.01.2015**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI "ROMA TRE"

=====

Dipartimento 6

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

Data 30.01.2015

timbro

\_\_\_\_\_  
Firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **523** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **09 APR. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

li, **09 APR. 2015**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale li, **09 APR. 2015**

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **09 APR. 2015** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

li, **09 APR. 2015**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

- 
- La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **09 APR. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **09 APR. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)